



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI



ORDINANZA N. 02 /2010

(TUTELA DEL SITO ARCHEOLOGICO MARINO IN LOCALITA' PLAJA)

Il Capo del Circondario Marittimo di Trapani:

- VISTA** la propria Ordinanza n°57/2009 del 31 agosto 2009 "Tutela del sito archeologico marino in località Plaja";
- VISTA** la nota prot. n. 951/SI in data 3 agosto 2009 della Regione Siciliana – Area Soprintendenza del Mare, con la quale è stata richiesta l'istituzione di una zona regolamentata marina per relitto di interesse storico nello specchio acqueo antistante la località "Plaja" del Comune di Castellammare del Golfo (TP), avente un raggio di metri 100, incentrata nel punto di coordinate geografiche Lat. 38° 01',500 N – Long. 012° 54',015 E;
- VISTI** l'art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana, nonché l'art. 28 della L.R. 21/2003, istitutivo della Soprintendenza del mare;
- VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- VISTI** gli artt. 2, 16 e 17 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO NECESSARIO** rettificare il contenuto dell'Ordinanza n°57/2009 citata in premessa;
- RITENUTO** necessario ed opportuno provvedere alla emanazione di disposizioni di polizia marittima relativamente alla zona di mare interessata dal sito archeologico marino;

ORDINA

Art. 1
(divieti)

1. Nella zona di mare di forma circolare antistante la località "Plaja" del Comune di Castellammare del Golfo (TP), avente raggio di metri 100 (cento) dal punto di coordinate geografiche: Lat. 38° 01',500 N – Long. 012° 54',015 E (sistema di riferimento CGS-WGS 84), meglio evidenziato nella **planimetria in allegato** che costituisce parte integrante della presente ordinanza, sono **vietati**:
 - a) la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere;
 - b) la **pesca**, sia professionale che sportiva o ricreativa con qualunque mezzo esercitata;
 - c) qualsiasi tipo di **attività subacquea**;
 - d) ogni attività finalizzata al danneggiamento del relitto e del suo contesto e/o all'asportazione delle sue parti.
2. In deroga ai divieti di cui al precedente comma 1 potranno accedere al sito esclusivamente mezzi e persone autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Trapani e dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana.

Art. 2
(disposizioni finali e transitorie)

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa in ragione della fattispecie.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, di cui si dispone la pubblicazione all'albo d'ufficio e sul sito "web" della Capitaneria di Porto di Trapani (www.trapani.guardiacostiera.it).
3. L'Ordinanza n°57/2009 del 31 agosto 2009 è abrogata.

Trapani, li _____

19 GEN. 2010

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Bernardo ARUTA

Stralcio planimetrico allegato all'Ordinanza n°02/2010 del 19 gennaio 2010

relitto di interesse storico

Castellammare del Golfo TP

Image © 2009 TerraMetrics
Image © 2009 DigitalGlobe

© 2008 Google™

